

N. 3283\2011 R.G.



TRIBUNALE DI PORDENONE

composto dai Magistrati:

| | | | |
|----------|-----------|-------------|-----------------|
| dott. | Francesco | Pedoja | Presidente rel. |
| dott.ssa | Martina | Gasparini | Giudice |
| dott.ssa | Francesca | Clocchiatti | Giudice |

Visto il ricorso presentato da

S.P.A.

CONTRO

S.R.L.

e letti gli artt. 98 e 99 L.F.

letti gli atti di causa, sentite le parti all'udienza in camera di consiglio del 12\01\2012,

osserva

La domanda di Banca si riferisce ad un contratto di locazione finanziaria datato 04.04.2005 avente ad oggetto vari beni strumentali.


La domanda riguardava l'insinuazione al passivo in via chirografaria per canoni non pagati e relativi interessi contrattuali di mora per complessivi € 28.233,33=.

L'opponente lamentava che il G.D. avesse respinto la domanda di insinuazione al passivo sulla base della circostanza che la domanda era inammissibile fino alla ricollocazione del bene ai sensi dell'art.72 quater L.F.

La ricorrente proponeva opposizione al Tribunale di Pordenone che la respingeva facendo proprie le motivazioni del G.D..

Avverso tale rigetto la creditrice proponeva ricorso in Cassazione e la S.C. con sentenza n.15701/2011 depositata in data 15/07/2011 in accoglimento del secondo motivo di ricorso dichiarava ammissibile la domanda della società di leasing relativamente ai canoni scaduti ante dichiarazione di fallimento e rimetteva gli atti a questo tribunale – in diversa composizione – per l'esame della domanda di insinuazione al passivo nel merito.

Osserva il Collegio che preso atto della determinazione del S.C. secondo cui la domanda svolta in sede di opposizione risulta ammissibile in quanto riferentesi a canoni scaduti ante fallimento e non trovando per gli stessi applicazione l'art.72 quater c.II L.F. riferentesi al credito residuo post fallimento.



Conseguentemente a differenza di quanto stabilito dal G.D. , atteso che la domanda risulta documentalmente fondata, va accolta la medesima e per l'effetto il credito di Banca S.p.A. va ammesso al passivo fallimentare in via chirografaria per €28.233,33=.

Sussistono giusti motivi in relazione alla novità e peculiarità della pronuncia della Corte Suprema di Cassazione per compensare parzialmente le spese del giudizio.

P.Q.M.

Ammette il credito dell'opponente al passivo fallimentare in via chirografaria per € 28.233,33=, disponendo la conseguente variazione dello stato passivo e compensa della metà le spese del giudizio di cassazione e di rinvio, liquidandole, così ridotte, in € 3.308,25= oltre CPA ed IVA.

Deciso il 17 gennaio 2012

IL PRESIDENTE EST.

Dott. Francesco PEDOJA

Depositato il
Il Cancelliere

Fallimenti e Società.it